



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 29/04/2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 1094/2015 Nuova Domus - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 1396/2020 Corte di Appello di L'Aquila

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto fino al 31.12.2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1396/2020 nelle cause civili iscritte al n. 1094 del ruolo generale dell'anno 2015 e al n. 1683 del ruolo generale del 2016, promosse da Nuova Domus Società Edilizia SpA contro il Comune dell'Aquila e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, località Poggio di Roio, censito nel NCT foglio 15, particella 3, assoggettato ad espropriazione d'urgenza per la realizzazione di moduli

abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi a seguito del sisma (prot. UCE 10334 del 22.10.2020);

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che *“non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune”*;

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che *“in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge”*;

Vista la nota del Comune dell'Aquila prot. 36735 del 15.04.2022, prot. USRA 2912 del 15.04.2022, di richiesta del trasferimento fondi per l'esecuzione della sentenza in oggetto;

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1396/2020:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dell'Ufficio Centralizzato Espropri;
- determina le indennità spettanti alla Nuova Domus Soc. Cooperativa Edilizia SpA in conseguenza della occupazione legittima e della espropriazione degli immobili per cui è causa in complessivi € 787.816,37 facenti carico al Comune di L'Aquila, oltre interessi legali con le decorrenze iniziali specificate in motivazione e fino al deposito di cui appresso;
- ordina al Comune di L'Aquila di depositare le somme di cui sopra, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza, detratto quanto già depositato o corrisposto in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice, l'USRA e la terza convenuta;
- condanna il Comune di L'Aquila alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida per l'intero in complessivi € 20.000,00 nonché al rimborso della metà delle spese di CTU liquidate in corso di causa, compensando tra le medesime parti la residua metà.

Preso atto che nel corso della procedura espropriativa il Comune dell'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, ha provveduto a depositare presso il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato, l'importo complessivo di € 91.361,11 a favore della ricorrente;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila per l'esecuzione della sentenza in oggetto, pari all'importo stabilito in sentenza detratto quanto già versato alla ricorrente, ammonta ad € 696.455,26 a titolo di indennità di esproprio e di occupazione;

Ritenuto di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali fino al 30/06/2022, valutati complessivamente in € 19.595,48 maturati sulla parte non depositata fino al deposito;

Ritenuto di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'ulteriore somma di € 13.779,50 pari alle spese di registrazione della sentenza in questione;

Ritenuto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la quota di € 14.591,20 a titolo di spese di giudizio e pari al 50% dell'importo liquidato in sentenza;

Ritenuto infine di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'importo di € 3.907,60 pari al 50% delle spese di CTU liquidate in corso di causa;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € 748.329,04 (settecentoquarantottotrecentoventinove/04) derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 696.455,26
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 19.595,48
Spese di registrazione	€ 13.779,50
Spese di giudizio	€ 14.591,20
Spese di CTU	€ 3.907,60
Somma complessiva da trasferire	€ 748.329,04

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 1396/2020 nelle cause civili iscritte al n. 1094 del ruolo generale dell'anno 2015 e al n. 1683 del ruolo generale del 2016, promosse da Nuova Domus Società Edilizia SpA contro il Comune dell'Aquila e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma complessiva di € 748.329,04 (settecentoquarantottotrecentoventinove/04) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 29 aprile 2022

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

